

Chiar.ma Professoressa

Chiar.mo Professore

Gent.ma Dottoressa

Egr. Dottore

Gentilissima Collega

Egregio Collega

Ci sembra opportuno indicare alcuni punti essenziali inerenti al trattamento di fine servizio/rapporto (buonuscita/TFS o TFR) a cui hanno diritto coloro che cessano dal servizio ed accedono alla pensione.

Per ottenere la prestazione NON occorre presentare alcuna istanza ma d'ufficio l'INPS corrisponderà in base ai dati comunicati dall'Ateneo quanto spetta.

Hanno diritto all'Indennità di Buonuscita (**TFS**)

- i docenti e ricercatori (**dipendenti in regime di diritto pubblico**, ai sensi dell'articolo 3, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

- il personale tecnico amm.vo -dirigente e CEL assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000.

Al personale tecnico amm.vo -dirigente e CEL assunto con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 si applica, invece, la disciplina del Trattamento di Fine Rapporto (**TFR**).

→L'INPS **NON** invierà alcun prospetto riassuntivo della liquidazione ma se crede potrà verificare quanto operato dall'Istituto accedendo alla pagina personale raggiungibile con le proprie credenziali (SPI/PIN INPS) [Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati](#) . Dopo l'accesso nella Cartella Personale potrà trovare (Consultazione Pratiche) il prospetto del calcolo. **Sara disponibile solo al pagamento della I (o unica) rata della prestazione.**

IN GENERALE E' POSSIBILE AVERE DELUCIDAZIONI DALL'UFFICIO PENSIONI DELL'UNIVERSITA' O DIRETTAMENTE DALL'INPS TRAMITE IL SERVIZIO **[INPS RISPONDE](#)**.

Di seguito alcune specifiche inerenti al calcolo, termini di pagamento e tassazione.

## CALCOLO

L'importo del TFS si ottiene moltiplicando un dodicesimo dell'80% della retribuzione contributiva annua utile lorda (per i docenti e ricercatori l' Indennità Integrativa Speciale è utile per un importo pari al 60% del suo valore) – compresa la tredicesima mensilità – percepita alla cessazione dal servizio per il numero degli anni utili ai fini del calcolo. **Si considera come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi, mentre quella pari o inferiore a sei mesi non viene considerata.**

Mentre l'importo del TFR è dato dalla moltiplicazione dell'aliquota fissa del 6,91% con il montante contributivo dall'Ateneo versato (e dall'INPS rivalutata) sulle retribuzioni liquidate.

## TERMINI DI PAGAMENTO

### Modalità di pagamento

In relazione alle cessazioni dal servizio che intervengono **dal 1° gennaio 2014** e con riferimento ai:

**Dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamento a partire dalla stessa data**, le indennità di buonuscita vengono corrisposte come segue (comma 484 dell'articolo 1 della legge 147/2013):

- **in unica soluzione**, se l'ammontare complessivo lordo è **pari o inferiore a 50.000 euro**
- **in due rate annuali**, se l'ammontare complessivo lordo è **superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro** (in tal caso la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari alla parte rimanente)
- **in tre rate annuali**, se l'ammontare complessivo lordo è **superiore a 100.000 euro**. In tal caso la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro e la terza è pari alla parte rimanente. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima

### **Dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2013**

Per i dipendenti che cessano dal servizio con i requisiti pensionistici conseguiti entro il 31 dicembre 2013, le indennità di buonuscita vengono corrisposte come segue (comma 7 dell'art. 12 del decreto legge n. 78/2010):

- **in unica soluzione**, se l'ammontare complessivo lordo è **pari o inferiore a 90.000 euro**
- **in due rate annuali**, se l'ammontare complessivo lordo è **superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro**. In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 90.000 euro e la seconda è pari all'importo residuo. La seconda somma verrà corrisposta dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima
- **in tre rate annuali**, se l'ammontare complessivo lordo è **uguale o superiore a 150.000 euro**. In tal caso la prima somma da liquidare è pari a 90.000 euro, la seconda è pari a 60.000 euro e la terza è pari all'importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima

**I TEMPI DELL' EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE** differiscono a seconda della **causa** di cessazione del rapporto di lavoro (articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e s.m.i.).

Il pagamento deve avvenire:

- **entro 105 giorni**, in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso
- **dopo 12 mesi** dalla cessazione del rapporto di lavoro, nell'ipotesi in cui questa sia avvenuta per raggiungimento del limite di età o a causa del termine del contratto a tempo determinato, oppure per risoluzione unilaterale del datore di lavoro a seguito del raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata.
- **dopo 24 mesi** dalla cessazione in tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento/destituzione, ecc.).

**SE alla data del 13 agosto 2011 il dipendente ha maturato diritto a pensione tramite:**

- massima anzianità (almeno 40 anni) la prima rata sarà erogata entro 105 giorni dalla cessazione
- diritto a pensione di anzianità (sistema c.d. "quote") la prima rata sarà erogata entro 6 mesi dalla cessazione

**Per quanti accedono al trattamento con il canale c.d. "QUOTA 100"** la norma prevede che la prima (o unica) rata verrà liquidata al momento che in cui il dipendente avrebbe percepito l'indennità se fosse cessato con l'accesso alla pensione anticipata o di vecchiaia.

Il DL 4/2019 all'articolo 23, comma 1 afferma che: "Ferma restando la normativa vigente in materia di liquidazione dell'indennità di fine servizio comunque denominata, di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la "pensione quota 100", **conseguono il diritto alla decorrenza dell'indennità di fine servizio comunque denominata al momento in cui tale diritto sarebbe maturato a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico** ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenuto conto degli adeguamenti di cui al comma 12 del medesimo articolo. "

## TASSAZIONE

### Com'è tassato il Tfs?

L'**indennità di buonuscita** beneficia di una tassazione agevolata. Infatti, per la determinazione sia dell'aliquota d'imposta che della base imponibile, l'importo lordo viene abbattuto di una percentuale pari al 26,04%. Questa percentuale deriva dal rapporto tra l'aliquota di contribuzione a carico del lavoratore e l'aliquota complessiva ( $2,5/9,6 = 26,04\%$ ) calcolata sulla retribuzione utile, finalizzata ad alimentare il fondo di previdenza ex Enpas, al quale è affidata la gestione del sistema.

### Nuova detassazione del Tfs

In base alle nuove disposizioni (l. 26/2019) l'aliquota di tassazione delle **prestazioni** in regime di Tfs è ulteriormente **ridotta** del:

- 1,5%, per le indennità corrisposte decorsi 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione è anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da questa data;
- 3%, per le indennità corrisposte decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione è anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da questa data;
- 4,5% per le indennità corrisposte decorsi 36 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione è anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da questa data;
- 6%, per le indennità corrisposte decorsi 48 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione è anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da questa data;
- 7,5% per le indennità corrisposte decorsi 60 mesi o più dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione è anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da questa data.

### Com'è tassato il Tfr

Sul reddito di riferimento **dev'essere calcolata l'imposta lorda** utilizzando i **normali** scaglioni di reddito cui è soggetta la retribuzione.

Una volta ottenuta l'imposta lorda il calcolo **per ottenere l'aliquota media** per l'intero periodo di maturazione del TFR è:

$[(\text{Imposta lorda} / \text{Reddito di riferimento}) * 100]$ .